



**Città di Alghero**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
COMUNALI – ROTTAMAZIONE QUINQUIES**

(Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/05/2026



Città di Alghero

## INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
<b>CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	4
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	5
Articolo 3 bis – Garanzie a tutela del credito per accesso alla rateizzazione .....	6
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	6
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	7
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	7
Articolo 7 – Effetti della domanda sulle procedure cautelari ed esecutive .....	7
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente .....	7
<b>CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI .....</b>	<b>8</b>
Articolo 9 – Ambito di applicazione della definizione agevolata.....	8
Articolo 10- Termini e modalità di presentazione della domanda .....	8
Articolo 11- Importi dovuti.....	8
Articolo 12 – Perfezionamento della definizione .....	9
Articolo 13 – Diniego della definizione .....	9
<b>CAPO IV – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....</b>	<b>10</b>
Articolo 14 – Oggetto della Conciliazione .....	10
Articolo 15 – Conciliazione agevolata.....	10
<b>CAPO V – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI O CARENTI VERSAMENTI .....</b>	<b>10</b>
Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 17 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	10



**Città di Alghero**

<b>Articolo 18 – Effetti della definizione agevolata .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 19 – Entrata in vigore.....</b>	<b>11</b>



## Città di Alghero

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per «Comune» si intende il Comune di Alghero;
  - b) per «Concessionari» si intendono la “Società per le Entrate del Comune di Alghero S.r.l.” e la “Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l.”, enti affidatari in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Alghero;
  - c) per «Contribuente» si intende la persona fisica o giuridica nei cui confronti siano state emesse ingiunzioni di pagamento o accertamenti divenuti esecutivi.

### CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

#### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti divenuti esecutivi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, di oneri della riscossione e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:
  - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
  - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione, restando dovuta la sanzione principale.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento divenuto esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il Contribuente, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del Comune, presenta ai Concessionari apposita istanza finalizzata alla



## Città di Alghero

determinazione dell'ammontare delle pendenze ammissibili alla definizione agevolata, secondo la modulistica messa a disposizione dai Concessionari e dal Comune sui rispettivi siti istituzionali;

7. Nell'istanza di cui al comma precedente, il Contribuente indica: nome e cognome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza o sede legale, codice fiscale/partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui elegge domicilio per il ricevimento delle comunicazioni.

8. I Concessionari, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 6, comunicano al Contribuente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal contribuente ai sensi del comma 7, l'ammontare complessivo delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Contribuente manifesta ai Concessionari, la sua volontà di avvalersene rendendo, a pena di decadenza, entro trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 8, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità e in conformità alla modulistica che i Concessionari e il Comune mettono a disposizione sui propri siti istituzionali. Nella dichiarazione, il Contribuente dovrà indicare:

- a) cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui elegge domicilio per il ricevimento delle comunicazioni;
- b) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti oggetto dell'istanza;
- d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto;
- e) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

2. I Concessionari, entro il termine di trenta giorni, notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal contribuente, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026;
- b) versamento rateale, in un numero massimo di trentasei rate mensili, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 ottobre 2026 e delle successive l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al 30 settembre 2029 oppure in numero massimo di dodici rate trimestrali, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31



## **Città di Alghero**

ottobre 2026 e delle successive rispettivamente al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, fino al 31 luglio 2029.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, il tasso d'interesse legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, i Concessionari indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 3 bis – Garanzie a tutela del credito per accesso alla rateizzazione**

1. In caso di richiesta di pagamento rateale delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, per debiti di importo complessivo superiore a euro 30.000,00, il Contribuente, qualora alla data di presentazione della dichiarazione di adesione risultino avviate nei suoi confronti azioni esecutive consistenti in pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto depositi bancari o postali ovvero canoni di locazione, è tenuto, a pena di inammissibilità della rateizzazione, a prestare idonea garanzia a favore dei Concessionari.

2. La garanzia deve essere di importo pari al debito residuo al netto della quota versata a titolo di prima rata o di eventuale acconto iniziale, e deve avere validità per l'intera durata del piano di rateazione concesso, aumentata di dodici mesi. Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di garanzia:

a) fideiussione bancaria;

b) polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. La mancata presentazione della garanzia entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di versamento in unica soluzione entro i termini previsti.

4. La garanzia è progressivamente svincolata dai Concessionari in relazione ai pagamenti effettuati, previa verifica dell'integrale e tempestivo versamento delle rate scadute. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, superiore a trenta giorni, i Concessionari escutono la garanzia per le somme residue dovute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Fermo restando i termini di cui al comma 2 del presente articolo, la definizione non produce comunque effetti in caso di mancato completamento del piano rateale concesso.



## **Città di Alghero**

### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato il pagamento parziale delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dai Concessionari, relativamente alle ingiunzioni e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi gli interessi di mora e di dilazione, restano definitivamente acquisiti dall'Ente e non sono rimborsabili.

3. Con la presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni per tutte le rate con scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza. La sospensione opera fino alla scadenza del termine per il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata.

### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. In tali ipotesi, il Contribuente può effettuare il pagamento del debito, anche se falcidiato dal piano o dall'accordo, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel decreto di omologazione della procedura.

### **Articolo 7 – Effetti della domanda sulle procedure cautelari ed esecutive**

1. I Concessionari, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui debiti oggetto della richiesta.

2. Le procedure di recupero coattivo già in corso sono sospese, a meno che non si sia già svolto un primo incanto con esito positivo. Restano validi i fermi e le ipoteche già iscritti prima della data di presentazione della domanda.

### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il Contribuente indica dettagliatamente eventuali giudizi in corso relativi ai carichi inclusi nella definizione e assume l'impegno a rinunciarvi.

2. Il Contribuente deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

3. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte dei Concessionari della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

4. Qualora l'impugnazione sia stata proposta dai Concessionari, con la presentazione della suddetta dichiarazione il Contribuente si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dai Concessionari medesimi, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.



## Città di Alghero

5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del Contribuente, o la mancata accettazione della rinuncia da parte dei Concessionari, determina l'inefficacia della procedura. In tal caso, le somme già versate saranno trattenute come acconto sull'importo totale dovuto.

### CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

#### Articolo 9 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Oggetto della *definizione agevolata* sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2026 e per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione si applica alle controversie in cui è parte il Comune o i suoi Concessionari.

2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti, e quelle prive di importi dovuti dal contribuente.

#### Articolo 10- Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Comune, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, secondo la modulistica messa a disposizione dai Concessionari e dal Comune sui rispettivi siti istituzionali.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato.

#### Articolo 11- Importi dovuti.

1. La definizione della controversia può avvenire con il pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o di secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- a) il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- b) il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- c) in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal Contribuente.



## Città di Alghero

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

### **Articolo 12 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, e col pagamento degli importi dovuti entro:

a) versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026;

b) versamento rateale, in un numero massimo di trentasei rate mensili, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 ottobre 2026 e delle successive l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al 30 settembre 2029 oppure in numero massimo di dodici rate trimestrali, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 ottobre 2026 e delle successive rispettivamente al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, fino al 31 luglio 2029.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, il tasso d'interesse legale.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 9 saranno rese note le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'art. 11, comma 4, del presente regolamento.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

### **Articolo 13 – Diniego della definizione**

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dalla domanda. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

2. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

3. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 12. Successivamente, su istanza di una delle



## **Città di Alghero**

parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

### **CAPO IV – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

#### **Articolo 14 – Oggetto della Conciliazione**

1. Sono definibili le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore alla data del 1° gennaio 2026.

2. Sono escluse le controversie in cui il Comune non sia parte processuale.

#### **Articolo 15 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Comune, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ai sensi di legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **CAPO V – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI O CARENTI VERSAMENTI**

#### **Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Gli omessi o carenti versamenti della tassa rifiuti dovuta per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025, possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

#### **Articolo 17 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 16, il Contribuente, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di approvazione sul sito istituzionale del Comune, manifesta ai Concessionari la volontà di avvalersene presentando apposita dichiarazione, con le modalità e in



## **Città di Alghero**

conformità alla modulistica che lo stesso Comune e i Concessionari mettono a disposizione sui rispettivi siti istituzionali.

2. Nell'istanza di cui al comma precedente, il Contribuente indica: nome e cognome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza o sede legale, codice fiscale/partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui elegge domicilio per il ricevimento delle comunicazioni.

3. In tale dichiarazione il Contribuente indica se intende dilazionare il pagamento ed il numero di rate, attenendosi alle prescrizioni del successivo comma 4.

4. I Concessionari entro il termine di trenta giorni comunicano, a coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal contribuente, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le posizioni per le quali l'importo è determinabile sulla base dei dati già disponibili presso l'Ente, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione da effettuare entro il 31 ottobre 2026;
- b) versamento rateale, in un numero massimo di trentasei rate mensili, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 ottobre 2026 e delle successive l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al 30 settembre 2029 oppure in numero massimo di dodici rate trimestrali, di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 ottobre 2026 e delle successive rispettivamente al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, fino al 31 luglio 2029.

5. In caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.

### **Articolo 18 – Effetti della definizione agevolata**

1. La definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 4, lettere a) e b).

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il Contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e i Concessionari procedono alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali e di quelli prescrizionali.

## **CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 30 dicembre 2025, n. 199.